

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 106

IN DATA 17-01-2007

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lgs 59/05 per impianti esistenti. Ditta Garbelli Franco sede complesso I.P.P.C. Massazza (Bi).

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì17/01/2007.....;

Impresa: Garbelli Franco

Stabilimento di Massazza (BI)

Sede Legale e Operativa: Cascina Salengo – 13873 Massazza (BI)

Codice Impresa: 73836 (Cod. Folium)

PREMESSO CHE

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF – BAT References) che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 e n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario

per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

VISTI

- le “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D. Lgs. 59/05 e ricomprese nelle categorie descritte al punto 6.6” del 12 settembre 2005, di pertinenza per la Ditta Garbelli Franco.
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372”.

ESAMINATI

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla ditta **Garbelli Franco**, con sede legale e operativa sita in **Cascina Salengo – 13873 Massazza (Bi)**, pervenuta all’Amministrazione Provinciale in prima istanza il 15/12/2004 ns. prot. 73836 priva della documentazione richiesta, e trasmessa in forma completa il 15/7/05 ns. prot. 48093, al di fuori del calendario predisposto dalla Provincia, ed ammessa ad istruttoria con le relative note integrative. La suddetta istanza ha per oggetto: “Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D. Lgs 59/05 per impianti esistenti. IPPC”, finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività IPPC: **categoria 6.6 - Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30kg.)**;
- le richieste di chiarimento avanzate con ns. nota n. 2424 del 13/01/06 dal Responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- la documentazione integrativa fornita dal Gestore dell’impianto IPPC con nota ns. prot. n. 59725 del 14/11/06.

PRESO ATTO

- dei verbali delle sedute del 06 dicembre 2005 e del 13 dicembre 2006 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, che riportano all’ordine del giorno l’esame degli elaborati presentati per l’autorizzazione oggetto del presente provvedimento;
- dei verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitesi nelle date del 11 gennaio 2006 e dell’8 gennaio 2007, condotte nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii., e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- del parere trasmesso con nota dell’ASL 12 di Biella pervenuta il 11/01/06 ns prot. 1659 in occasione della seduta della 1° Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del verbale relativo alla 1° Conferenza;

RILEVATO CHE

- ai fini dell'esercizio della propria attività la ditta Garbelli Franco ha dichiarato di essere titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 17/05/2006 - QUADRO RIASSUNTIVO:

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
73	COMUNE DI MASSAZZA	11/09/70		Licenza costruzione per trasformazione stalla con stabulazione libera e realizzazione paddok esterni con tettoie per alimentazione
85	COMUNE DI MASSAZZA	30/09/70		Licenza costruzione per costruzione tettoia per ricovero bestiame e paddok, pensiline di alimentazione, box tori, sala mungitura, Roto-tandem
6	COMUNE DI MASSAZZA	02/05/72		Licenza costruzione per costruzione nuovo fabbricato per lavorazione latte
	COMUNE DI MASSAZZA	01/10/73		Licenza costruzione per costruzione di un capannone agricolo
8/81	COMUNE DI MASSAZZA	01/06/81		Concessione edilizia per trasformazione stalle per bovini in box per porcilaie suini
10/81	COMUNE DI MASSAZZA	17/07/81		Concessione edilizia – variante alla 1° domanda del 10/3/81 per trasformazione fabbricati a uso porcilaia e costruzione fabbricati uso porcilaia
	PROVINCIA BIELLA			Concessione preferenziale e provvisoria per pozzo ad uso civile e zootecnico
2181	PROVINCIA BIELLA	06/06/02	06/06/06	Autorizzazione allo smaltimento sul suolo degli effluenti zootecnici.
2741	COMUNE DI MASSAZZA	30/06/2005		Domanda di rilascio autorizzazione scarico acque reflue di tipo domestiche
785/N	COMANDO PROVINCIALE VV.FF. – UFF.			Avvio istruttoria per deposito Gpl – uso domestico

	PREVENZIONE INCENDI			
2496	COMUNE DI MASSAZZA			D.I.A. per basamento bombolone per uso domestico

RILEVATO CHE

- Il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 95/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano il Giornale del Piemonte in data 04/11/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;
- La domanda per l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di cui al DPGR n.1/R/2006 è stata inoltrata alla Provincia di Biella Servizio Acque reflue in data 31/10/2006 ns. prot. 57051.
- La domanda di rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo domestiche è stata ripresentata, con relativo allegato A1, per competenza alla Provincia di Biella Servizio Acque Reflue in data 2/1/2007 con ns prot. n.17.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

RILEVATO CHE

- **la Ditta svolge attività di allevamento di suini da ingrasso con una consistenza potenziale di 5.000 suini;**
- il sito in cui opera la ditta Garbelli Franco ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area classificata come "Aree ad uso agricolo" compatibile con le attività di cui trattasi;
- L'area in cui insiste il complesso produttivo nonché i terreni su cui la Ditta effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici non sono ricompresi tra le Zone Vulnerabili da Nitrati identificate con DPGR 18 ottobre 2002 n.9/R e successivamente modificate con DPGR 15 marzo 2004 n.2/R.
- la Ditta ha presentato, nell'ambito della documentazione integrativa, un Piano di miglioramento al fine di adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;

VALUTATO CHE

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione possano essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti e che per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengano conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti. Ciò si ritiene particolarmente significativo per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.
- L'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente bibliografia tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le categorie descritte ai punti 6.4 a), 6.5 e 6.6 dell'allegato I del D.Lgs. 59/05, redatto dalla Commissione di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs 59/05 ;
 - *Ricoveri, attrezzature e impianti per l'allevamento dei suini* - Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2004;
 - *Allevamenti a basso impatto ambientale* - Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2003;
 - *Liquami zootecnici* - ed. L'Informatore Agrario 2001
 - Schede tecniche sul trattamento, trasporto e distribuzione in campo dei reflui zootecnici predisposte dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino – anno 2005.
- il Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, esaminata la documentazione complessivamente inoltrata dal Gestore in allegato alla domanda di autorizzazione ed a sua integrazione valuta:
- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
 - l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività da autorizzare, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
 - preso atto di quanto riportato al 1° comma del presente paragrafo, le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera determinate dall'attività di allevamento, stoccaggio e spandimento degli effluenti, calcolate con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia, risultano inferiori rispetto al sistema potenzialmente più emissivo considerato come riferimento;
 - la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è conforme alle migliori tecnologie disponibili ragionevolmente accessibili agli operatori interessati ed in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera;

RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'azienda Garbelli Franco con sede legale e sito IPPC in Massazza (BI) – Cascina Salengo, per lo svolgimento delle attività IPPC categoria 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg.), con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati, tenuto conto della consistenza potenziale dell'allevamento e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.Lgs. 152/06;

Visto il Decreto Ministro per le Politiche agricole del 19 aprile 1999 "Approvazione del Codice di buona pratica agricola"

Visto il Decreto Legislativo n. 534/92 e ss.mm.ii. "Norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti in attuazione della Direttiva 91/630/CE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione"

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. [23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005;](#)

ATTESO che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

DI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 59/05, ALLA DITTA GARBELLI FRANCO, CON SEDE LEGALE IN CASCINA SALENGO - MASSAZZA PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IVI SITUATO, DESTINATO ALL'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI 2.000 SUINI DA PRODUZIONE (DI OLTRE 30 KG.).

DI STABILIRE CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA VALIDITÀ 5 ANNI A DECORRERE DALLA SUA EMANAZIONE E SOSTITUISCE LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI:

a) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE AI SENSI DEL D.LGS 152/06;

- b) AUTORIZZAZIONE AGLI SPANDIMENTI DI LIQUAMI ZOOTECCNICI AI SENSI DEL D.LGS 152/06;
- c) APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE AI SENSI DEL DPGR 1/R/2006 E SS.MM.II.

DI STABILIRE CHE LE PRESCRIZIONI ASSEGNATE CON IL PRESENTE ATTO, QUALORA NON DIVERSAMENTE STABILITO NELLE MEDESIME, DOVRANNO ESSERE ATTUATE A FAR DATA DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL GESTORE

DI STABILIRE CHE GLI ELABORATI PROGETTUALI PRODOTTI IN VIA DEFINITIVA DAL RICHIEDENTE, FATTI SALVI GLI ALLEGATI GRAFICI DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO DEPOSITO PROGETTI IPPC, VENGONO RIPRODOTTI **NELL'ALLEGATO X, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO.**

DI STABILIRE CHE I VERBALI DELLE SEDUTE DEL 06 DICEMBRE 2005 E DEL 13 DICEMBRE 2006 DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER I PROBLEMI AMBIENTALI NONCHÉ LE CONCLUSIONI CONTENUTE NEI VERBALI DELLA CONFERENZA ISTRUTTORIA PROVINCIALE, RIUNITASI NELLE DATE DEL 11 GENNAIO 2006 E DELL'8 GENNAIO 2007, E IL PARERE TRASMESSO CON NOTA DELL'ASL 12 DI BIELLA PERVENUTA L' 11/01/06 NS PROT. 1659 IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DELLA 1ª CONFERENZA VENGONO RIPRODOTTI **NELL'ALLEGATO A, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO.**

DI STABILIRE CHE, SECONDO LE INDICAZIONI PROGETTUALI, I PRINCIPALI PARAMETRI IDENTIFICATIVI IPPC AI SENSI DELLA D.G.R. 25/10/2004 N. 25 – 13731, RELATIVI ALL'ATTIVITÀ AUTORIZZATA, SONO QUELLI INDICATI **NELL'ALLEGATO B AL PRESENTE ATTO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL MEDESIMO.**

DI STABILIRE CHE GLI IMPIANTI DOVRANNO ESSERE GESTITI SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER L'ISTRUTTORIA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO E NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE **NELL'ALLEGATO C. TALI PRESCRIZIONI POSSONO RIPRENDERE DEFINENDOLE IN MODO PIÙ PRECISO EVENTUALI INDICAZIONI GIÀ CONTENUTE NEGLI ELABORATI ALLEGATI ALL'ISTANZA E OGGETTO DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.**

DI STABILIRE CHE GLI IMPIANTI AUTORIZZATI ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06, DOVRANNO ESSERE GESTITI SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER L'ISTRUTTORIA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO E NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE **NELL'ALLEGATO D, CHE POSSONO RIPRENDERE DEFINENDOLE IN MODO PIÙ PRECISO EVENTUALI INDICAZIONI GIÀ CONTENUTE NEGLI ELABORATI ALLEGATI ALL'ISTANZA E OGGETTO DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.**

DI STABILIRE CHE GLI IMPIANTI AUTORIZZATI ALLO SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI AI SENSI DEL D. LGS. 152/06, DOVRANNO ESSERE GESTITI SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER L'ISTRUTTORIA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO E NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE **NEGLI ALLEGATI E, E-1 ED E-2, CHE POSSONO**

RIPRENDERE DEFINENDOLE IN MODO PIÙ PRECISO EVENTUALI INDICAZIONI GIÀ CONTENUTE NEGLI ELABORATI ALLEGATI ALL'ISTANZA E OGGETTO DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

1) DI FISSARE LE MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL GESTORE, NEL RISPETTO DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D. Lgs. 152/06, SECONDO QUANTO DEFINITO NEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RIPORTATO NELL'ALLEGATO F PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

DI STABILIRE CHE L'ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE CONDOTTA NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORMATIVE ATTE A RIDURRE LE EMISSIONI NELL'ARIA, NELL'ACQUA, NEL SUOLO E DELLE NORMATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI NONCHÉ DI TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE APPLICABILI ALLA STESSA, ANCHE SE NON RICHIAMATE ESPLICITAMENTE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

DI DARE ATTO CHE VIENE COMUNQUE FATTA SALVA LA FACOLTÀ DELLA PROVINCIA DI BIELLA DI DISPORRE EVENTUALI ULTERIORI PRESCRIZIONI INTEGRATIVE ATTE A GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AUTORIZZATA QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ.

DI STABILIRE CHE LA DITTA AUTORIZZATA E' TENUTA AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA E DEI CONTROLLI, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 18 COMMA 2 DEL D. LGS. 59/05, QUALORA APPLICABILI AL CASO IN ESAME.

DI STABILIRE CHE IN CASO DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITÀ DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO, IL VECCHIO GESTORE E IL NUOVO GESTORE NE DEVONO DARE COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE, ANCHE NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4 DEL D. LGS. 59/05.

DI STABILIRE CHE DEVE ESSERE EVITATO QUALSIASI RISCHIO DI INQUINAMENTO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ E CHE IL SITO STESSO DEVE ESSERE RIPRISTINATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI BONIFICHE E RIPRISTINO AMBIENTALE IN CONFORMITÀ A QUANTO INDICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. C DEL D. LGS. 59/05.

DI STABILIRE CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DEVE SEMPRE ESSERE CUSTODITO, ANCHE IN COPIA, PRESSO L'IMPIANTO E MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.

DI INOLTRE COPIA CONFORME DEL PRESENTE ATTO AL RICHIEDENTE E DI DISPORRE LA TRASMISSIONE DI COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AI COMUNI DI MASSAZZA E VILLANOVA B.SE (BI), ALL'A.R.P.A. DIPARTIMENTO DI BIELLA, ALL'ASL 12 DI BIELLA, ALLA REGIONE PIEMONTE, AL SERVIZIO RISORSE IDRICHE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE. L'ORIGINALE SARA' CONSERVATO PRESSO L'UFFICIO DEPOSITO PROGETTI AI FINI

DELL'ADEMPIMENTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 5 COMMA 15 DEL D. LGS. 59/05.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA VALIDITÀ DI ANNI 5. PER CONSENTIRE IL RINNOVO DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA, IL GESTORE INVIA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE UNA DOMANDA DI RINNOVO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE CONTENENTE UN AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1 DEL D. LGS. 59/05.

IL GESTORE È TENUTO A COMUNICARE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE LE MODIFICHE PROGETTATE DELL'IMPIANTO, COME STABILITO ALL'ART. 10 COMMA 1 DEL D. LGS. 59/05. A TAL PROPOSITO SI DEVE INTENDERE PER MODIFICA DELL'IMPIANTO, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA M DEL D. LGS. 59/05, ANCHE QUALUNQUE VARIAZIONE CHE DETERMINI UN AUMENTO DELLA CONSISTENZA POTENZIALE DELL'ALLEVAMENTO COSÌ COME AUTORIZZATA.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO:

- **AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GG. DALLA INTERVENUTA PIENA CONOSCENZA SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 1034 DEL 06.12.1971;**
- **AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GG. DALL' AVVENUTA NOTIFICA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1199 DEL 24.11.1971.**

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

ELENCO ALLEGATI

**X - PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DALLA DITTA GARBELLI FRANCO
COMPRESIVO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DURANTE LA 1^ SEDUTA
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.**

**A – VERBALI DEI COMITATI TECNICI PROVINCIALI PER I PROBLEMI AMBIENTALI E
DELLE CONCLUSIONI EMERSE NEL CORSO DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA
ISTRUTTORIA PROVINCIALE DEL 11/01/2006 E DEL 8/1//2007**

B - DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)

C - PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

D - PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI DOMESTICI

E, E-1, E-2 SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

F – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**X - PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DALLA DITTA GARBELLI FRANCO
COMPENSIVO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DURANTE LA 1^ SEDUTA
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.**

A - VERBALI DEI COMITATI TECNICI PROVINCIALI PER I PROBLEMI AMBIENTALI, DELLE CONCLUSIONI EMERSE NEL CORSO DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA ISTRUTTORIA PROVINCIALE DEL 11/01/2006 E DEL 8/1/2007

B- DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Garbelli Franco	
Codice Azienda 73836 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale GRBFNC57C27B157W	
Partita IVA n. 01879480026	
Sede legale:	
	Provincia: BIELLA
	CAP 13873
	Comune: MASSAZZA
	Località:
	Indirizzo: CASCINA SALENGO
	Tel e fax:
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: Biella
	CAP 13873
	Comune: MASSAZZA
	Località:
	Indirizzo: CASCINA SALENGO
	Tel e fax:
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) N 503617 – E 435957
	Classificazione acustica del territorio del complesso: classe III
Attività economica principale: ISTAT: 01300	
Attività IPPC: 6.6	
Codice NOSE-P: 110.5; Codice NACE: 01.2; Codice SNAP2: 1005	
Autorizzazioni ambientali concesse: autorizzazione scarico acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/06; autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs 152/06; approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del DPGR 1/R/2006 e ss.mm.ii.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti dipendenti: 1	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata nell' allegato X)	

C- PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Si ribadisce che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non diversamente stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla notifica del presente provvedimento al gestore.

1) In ottemperanza a quanto disposto all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05 e secondo quanto previsto in occasione della Conferenza di servizi dell'8/01/2007, il Gestore è tenuto all'effettuazione dei controlli indicati nel *Piano di monitoraggio e controllo* di cui all'allegato F del presente provvedimento.

2) La disponibilità di acqua potabile deve essere garantita per gli usi domestici e civili, ivi compresa la disponibilità per gli addetti lavorativi. In assenza di approvvigionamento da pubblico acquedotto, occorre una verifica analitica dell'acqua sia sotto il profilo chimico che batteriologico, comprensivo della ricerca di alotani, erbicidi e pesticidi (in relazione ai rischi insiti nell'area) da effettuarsi almeno 1 volta/anno presso un laboratorio autorizzato. A sua volta le reti degli scarichi civili e di raccolta dei liquami zootecnici non deve interferire con la captazione in uso per fini potabili; tale verifica è funzionale ai fini autorizzativi. In ogni caso la rete di distribuzione dell'acqua potabile deve essere totalmente disgiunta da reti di distribuzione di acque non derivanti da captazioni non controllate.

3) Al fine del rilascio dell'autorizzazione allo spandimento dei liquami, fintanto che il Gestore deciderà di non avvalersi dei riferimenti tabellari riportati nelle norme in vigore e non verranno emanate disposizioni che neghino la possibilità di una determinazione analitica del contenuto azotato dei liquami stessi, si definiscono le seguenti prescrizioni:

- Il campione andrà prelevato almeno 2 volte all'anno, il più possibile vicino al momento dell'utilizzazione agronomica dei liquami e comunque in stagioni diverse (almeno 3-4 mesi tra un campione e l'altro);
- Il prelevamento dovrà essere effettuato prelevando una serie di campioni in più punti a diverse profondità del lagone di stoccaggio per mezzo di apposite sonde. I campioni prelevati dovranno essere miscelati tra di loro in modo da ottenere un campione rappresentativo da inviare al laboratorio di analisi. Il laboratorio dovrà allegare al rapporto di analisi le modalità di determinazione del contenuto in azoto del liquame.
- Successivamente alla separazione della frazione solida, sarà ovviamente necessario fornire anche determinazione del contenuto di azoto della stessa in quanto il calcolo complessivo di azoto al campo sarà il risultato dell'apporto sottoforma liquida e solida. Il gestore è tenuto a registrare i risultati delle analisi, a conservare i rapporti in azienda per eventuali controlli, a registrare le quantità di liquami distribuite in campo secondo una check-list che verrà allegata all'autorizzazione, verificando puntualmente il rispetto delle dosi massime consentite di azoto al campo che si rammenta non deve essere superiore a 340 Kg/ettaro di azoto/anno.

4) Il Gestore deve prevedere la sostituzione del trasformatore elettrico, comunicando alla Provincia e all'ARPA la natura del rifiuto smaltito al fine di verificare il rispetto delle disposizioni riguardanti il D.Lgs 209 del 22/05/99 (dovrà cioè presentare una dichiarazione, non appena verrà installato il nuovo trasformatore e comunque **entro il 30/10/2007**, con il risultato delle analisi sugli oli contenuti nel vecchio trasformatore dalle quali risulti se esiste o meno la presenza di PCB e in caso positivo l'indicazione anche delle relative alle quantità; inoltre dovrà essere comunicato dove e come la ditta ha provveduto allo smaltimento del vecchio trasformatore).

Tra le azioni di miglioramento che la Ditta prevede di adottare è previsto un sistema per il trattamento dei reflui con separazione della frazione solida mediante impianto a compressione elicoidale. Il Gestore indica anche quale miglioramento previsto per la riduzione delle emissioni in fase di spandimento la sostituzione del piatto deviatore con un distributore a bande, nonché l'utilizzazione di un impianto di ossigenazione dei reflui che risulta accettabile in quanto il volume sottoposto a trattamento è ridotto purchè il trattamento di aerazione sia ben controllato e che le perdite di azoto e N₂O siano minimizzate. Pertanto si definiscono le seguenti prescrizioni:

- il termine ultimo per la realizzazione degli eventuali adeguamenti migliorativi prescritti per conformarsi alle migliori tecnologie definite nelle BAT e nelle BREF è fissato dal D. Lgs. 59/05 **al 30 ottobre 2007**;
- al fine di assicurare un corretto funzionamento dell'impianto di ossigenazione è necessario che, successivamente all'installazione, venga effettuato almeno un controllo annuale dell'impianto da parte di una ditta specializzata.

5) L'ambiente lavorativo comporta il rischio di esposizione ad ammoniaca anche a concentrazioni superiori ai valori limite previsti dalla vigente normativa.

In particolare il termine di riferimento è costituito dalla seguente tabella, di cui la sezione destra indica i valori limite di esposizione per l'Ammoniaca anidra attualmente vigenti in UE mentre a sinistra i TLV (che hanno esattamente significato corrispondente) rappresentano il punto di riferimento riconosciuto fino all'emanazione del DM 26.2.2004

Acgih 2001				Vle ue/it dm 26.2.2004			
TLW-TWA		TLV-STEL		8 Ore		Breve termine (15')	
Mg/mc	Ppm	Mg/mc	Ppm	Mg/mc	Ppm	Mg/mc	Ppm
17	25	24	35	14	20	36	50

Si puo' apprezzare come per esposizioni brevi la normativa italiana è piu' favorevole, mentre per esposizioni superiori a 15' è piu' restrittiva.

Nell'ambito delle normali procedure di valutazione dei rischi, è necessario che sia compiuta una verifica analitica circa la contaminazione ambientale interna ai locali di stabulazione, ed ove necessario vengano adottate soluzioni tecniche atte ad impedire che la concentrazione di ammoniaca ecceda i limiti assegnati per esposizioni superiori ai 15'.

Cio' sia pure in linea teorica in relazione a quanto emerso in sede di sopralluogo, potrebbe comportare la necessita' di interventi di adeguamento (modifica del sistema di raccolta del liquame, o di aerazione) che possono riflettersi sui rilasci in ambiente esterno, ed in attesa della loro esecuzione comportare l'adozione sistematica di DPI.

6) L'area di localizzazione dei lagoni deve essere totalmente recintata ad evitare incidenti, e per l'ingresso di operatori nel recinto devono prendersi soluzioni utili a garantire la risalita o il soccorso immediato. Il termine ultimo per l'adeguamento è fissato al **30 ottobre 2007**.

7) L'azienda dovrà rispettare i requisiti comunitari (Dir. 91/630/CEE, 98/58/CE, 95/29/CE e succ. mm e ii.) e nazionali (D.lgs 534/92, D.lgs 388/98, D.Lgs. 146/2001 e succ. mm. e ii.) minimi in materia di igiene e benessere animale.

8) L'azienda dovrà utilizzare solo prodotti farmaceutici regolarmente registrati.

9) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'azienda dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni riguardanti il contenimento e la movimentazione dei rifiuti pericolosi ancorché liquidi (D.C.I. 27/7/84 e ss.mm.ii.).

D - PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI DOMESTICI

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

- Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con recapito finale, previo passaggio in fossa Imhoff, in fosso aziendale confluyente in roggia Catella;

PRESCRIZIONI

1. lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni cioè con periodo di portata naturale nulla del corpo recettore inferiore a 120 giorni all'anno;
2. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'Allegato n.5 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;
3. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
4. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
5. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
6. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
7. qualora non risulti praticabile la costruzione del pozzetto di cui al punto precedente, dovrà esserne data comunicazione ad Arpa e Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta piena conoscenza della presente determinazione, per concordare modalità alternative per l'effettuazione dei controlli;
8. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;

9. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
 10. in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m dal punto di scarico, lo scarico vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;
 11. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell'insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;
 12. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;
 13. copia del presente atto deve essere conservata presso la sede operativa dell'impianto;
- La mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto è punibile con sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006;
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data di pubblicazione della presente determinazione, e, ai sensi della L.R. n. 6/2003, è tacitamente prorogata di volta in volta per ulteriori periodi quadriennali a condizione che la situazione complessiva dello scarico non sia mutata rispetto a quella autorizzata. In caso contrario non è previsto il tacito rinnovo ma si darà corso al rilascio di una nuova autorizzazione;
 - la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste da specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata né dalle eventuali autorizzazioni del proprietario del corpo idrico ricettore, pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario;
 - si ricorda che ai sensi della L.R. 12/2004 così come modificata da D.P.G.R. 14/R del 06.12.2004, l'occupazione di aree demaniali con tubazioni per lo scarico di acque, è sottoposto a canone di concessione; pertanto estratto del presente atto sarà trasmesso alla Regione Piemonte - Ufficio Decentrato Opere Pubbliche – Biella – Via Tripoli, 33 per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza;

E – SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

➤ CLASSIFICAZIONE

Ai reflui zootecnici del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto v) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di effluente di allevamento e pertanto l'utilizzazione agronomica è soggetta a quanto previsto dall'art. 112 dello stesso decreto e che, in attesa che la Regione disciplini le attività di utilizzazione agronomica, restano valide le disposizioni di cui alla L.R. n. 37 del 1996. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è attualmente regolata all'interno della D.G.R. n. 23-13437 del 20/09/2004 "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque" e proposta al Consiglio Regionale della relativa approvazione (art 21 e 34).;

➤ RECETTORE

Lo spandimento del liquame zootecnico potrà avvenire solo sui terreni indicati nell'allegato E-1 della presente sezione di cui è parte integrante e sostanziale; i terreni interessati allo spandimento di liquame non rientrano tra le zone vulnerabili da nitrati soggette all'applicazione del Regolamento Regionale n. 9/R del 18.10.2002 e ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 15/03/2004;

➤ PRESCRIZIONI

1. i liquami devono essere applicati ai terreni in dosi massime di 340 Kg/ha/anno di azoto. Si ricorda che, secondo quanto indicato all'art. 34 comma 4. del PTA *"La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite ad uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare un apporto al campo di 340 Kg di azoto totale per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità deve essere distribuita e frazionata in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali"*.
2. deve essere effettuata una determinazione analitica del contenuto azotato dei liquami almeno 2 volte all'anno, il più possibile vicino al momento dell'utilizzazione agronomica dei liquami e comunque in stagioni diverse (almeno 3-4 mesi tra un campione e l'altro) con le seguenti modalità :
 - a. devono essere prelevati una serie di campioni in più punti e a diverse profondità del lagone di stoccaggio per mezzo di apposite sonde;
 - b. I campioni prelevati dovranno essere miscelati tra di loro in modo da ottenere un campione omogeneo e rappresentativo da inviare al laboratorio di analisi;
 - c. Il laboratorio dovrà allegare al rapporto di analisi le modalità di determinazione del contenuto in azoto del liquame;

- d. dovrà essere effettuata anche la determinazione del contenuto di azoto della frazione solida;
 - e. dovrà essere effettuato il calcolo complessivo di azoto al campo quale somma delle frazioni liquida e solida;
3. Il gestore è tenuto a registrare i risultati delle analisi, a conservare i rapporti in azienda per eventuali controlli, a registrare le quantità di liquami distribuite in campo secondo una check-list che verrà allegata all'autorizzazione, verificando puntualmente il rispetto delle dosi massime consentite al punto 1.
 4. deve essere data comunicazione al sindaco del periodo e della durata dello spandimento 30 giorni prima dell'inizio;
 5. i liquami devono essere contenuti e stoccati in contenitori impermeabilizzati su tutte le pareti e sul fondo con un volume di stoccaggio sufficiente al contenimento dei liquami per almeno 4 mesi e costruiti in accordo con quanto indicato dal "codice di buona pratica agricola " approvato con DM 19 Aprile 1999;
 6. lo spandimento del liquame deve essere effettuato nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti;
 7. in ogni fase dello spandimento deve essere evitata la formazione di aerosol allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari;
 8. lo spandimento dei liquami deve essere effettuato nella quantità e nei periodi compatibili con le esigenze colturali e con la pratica agronomica;
 9. i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere chiusi ed idonei ad evitare la dispersione del contenuto e non devono essere utilizzati per il trasporto di prodotti destinati all'alimentazione umana o che in qualche modo possano venire a contatto con derrate alimentari;
 10. nel caso di ammasso temporaneo del liquame prima dello spandimento, devono essere adottate tutte le misure per minimizzare l'emanazione di odori molesti nonché evitare la dispersione del liquame stesso;
 11. nel caso l'accumulo avvenga in locali o contenitori chiusi devono essere previste aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e la propagazione di odori molesti;
 12. le acque meteoriche provenienti dai tetti di stalle, depositi e fabbricati attinenti l'attività non devono essere convogliate nella fossa dei liquami ma opportunamente smaltite;
 13. le acque meteoriche che insistono sulle aree scoperte della zona di ricovero degli animali (paddock, corsie di alimentazione, passaggi esterni, ecc.) e le acque di lavaggio delle aree frequentate e calpestate dagli animali, con successiva deposizione di feci e urine, devono essere convogliate nella vasca di stoccaggio dei liquami unitamente al colaticcio e alle acque provenienti dalle platee di stoccaggio dei materiali palabili;
 14. i depositi temporanei devono essere dotati di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per impedire infiltrazioni delle stesse. Se l'ammasso avviene su terreno si dovrà procedere ad impermeabilizzazione;

15. lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare ristagno. Deve essere altresì evitato il ruscellamento dell'effluente durante la distribuzione dello stesso;
16. dopo lo spandimento è fatto obbligo di provvedere all'interramento entro le 24 ore successive allo spandimento. Nei terreni "a riposo" l'interramento dovrà essere effettuato immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore dallo spandimento;
17. è vietato spandere liquami su o nei terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, franosi, con la falda acquifera affiorante e comunque dove la falda superficiale sia profonda meno di 1.5 m. dal piano campagna, gelati od innevati, con pendenza superiore al 15%;
18. è vietato spandere i liquami sui terreni prima identificati e su quelli di cui non si ha titolo d'uso, ad una distanza inferiore a 150 m. da laghi e corsi d'acqua con portata media annuale superiore a 2 mc./sec.;
19. è vietato spandere i liquami ad una distanza inferiore a 80 m. da strade statali o provinciali e dalle abitazioni, salvo diverse e più restrittive disposizioni comunali, a meno che il liquame non sia immediatamente interrato con mezzi idonei, ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti o pozzi di captazione di acqua potabile (o secondo quanto indicato nella definizione della zona di rispetto degli stessi) a meno che non si dimostri che l'acquifero sottostante non è vulnerabile;
20. i liquami non possono essere sparsi mediante tecniche a pioggia o similari; non devono venire a contatto con prodotti destinati al consumo umano; non devono essere sparsi in orticoltura e su colture da frutto non arboree, su aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione ed adibite in genere per uso pubblico, nei suoli boschivi naturali;
21. l'applicazione dei liquami deve essere interrotta sui pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo, su colture arboree da frutto prima dell'inizio della fioritura e sino alla raccolta completata tranne nel caso in cui si utilizzino metodologie di distribuzione che salvaguardino la parte aerea della pianta, su coltura foraggiere tre settimane prima del raccolto del foraggio;
22. dovranno essere smaltiti esclusivamente i liquami provenienti dalla ditta e sui terreni indicati;
23. qualora la Regione prescriva norme tecniche diverse lo spandimento dovrà essere adeguato;

ALLEGATO E-1

Ditta: Azienda Agricola GARBELLI Franco -Tenuta Salengo –
MASSAZZA.

❖ Elenco dei terreni ove è consentito lo spandimento dei liquami:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE
Massazza	13	21-28-38-39-40-41-42-45-46- 47-53-----
	14	16-17-18-22-23-24-28-29-----
Villanova	2	88-89-92-93-94-95-----
	6	1-2-6-8-9-10-20-----

F – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Azione di verifica	Periodicità del controllo	Registrazione - obbligatoria - raccomandata	Note
Fase di allevamento			
ingresso/uscita animali	inizio/fine ciclo	obbligatoria	
decessi	giornaliera	obbligatoria	come da disposizioni veterinarie
mangimi in ingresso	mensile	obbligatoria	
farmaci e mangimi medicati e trattamenti agli animali		obbligatoria	come da disposizioni veterinarie
analisi delle caratteristiche di potabilità dell'acqua del pozzo	annuale	obbligatoria	deve essere comprensiva della valutazione di eventuali pesticidi e alotani
consumi idrici	annuale	obbligatoria	lettura dei contatori o del canone annuale
consumi elettrici	annuale	obbligatoria	lettura dei contatori o delle bollette dei fornitori
consumi GPL	annuale	obbligatoria	lettura delle fatture dei fornitori
consumi gasolio agricolo	annuale	obbligatoria	lettura delle fatture dei fornitori
controllo dei parametri microclimatici e ambientali: temperatura e ammoniacca	giornaliera	raccomandata in caso di criticità	
funzionalità degli erogatori d'acqua nei ricoveri	giornaliera	raccomandata in caso di criticità	
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di alimentazione	ad ogni intervento	raccomandata	
efficacia della rimozione delle deiezioni sottogrigliato	giornaliera	raccomandata in caso di criticità	
valutazione visiva dello stato di conservazione delle coperture in eternit	semestrale e in occasione di eventi meteorici eccezionali o incidenti	obbligatoria	
Fase di trattamento e stoccaggio effluenti			
controllo del funzionamento dell'impianto di ossigenazione da parte di una ditta specializzata.	annuale	obbligatoria	
condizioni di tenuta della membrana impermeabile dei lagoni	annuale	obbligatoria	realizzata in corrispondenza con lo svuotamento completo del lagone
Fase di spandimento			
determinazione analitica del contenuto azotato dei liquami	2 volte/anno	obbligatoria	le modalità sono indicate nell'Allegato C – prescrizioni emerse nel corso della Conferenza di servizi.
spandimento dei liquami sui terreni	ad ogni spandimento	obbligatoria	La registrazione deve essere riportata nella check list inserita nella sezione SPANDIMENTO DEI LIQUAMI
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte e dei mezzi impiegati per lo spandimento	ad ogni intervento	raccomandata	

